



INVALIDO PER LO STATO, MA NON SUI SOCIAL, QUANDO UN VIDEO DIVENTA UN BOOMERANG

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 IL FATTO**
- 2 LA TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE**
- 3 I SOCIAL: DA VETRINA A BOOMERANG INVESTIGATIVO**

1 IL FATTO

È notizia di questi giorni il caso di un uomo che, dopo essere stato **riconosciuto totalmente invalido e incapace di deambulare autonomamente**, tanto da ottenere la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, sarebbe stato "pizzicato" sui social in un video recente mentre camminava serenamente **in posizione eretta e senza alcun sostegno.**-

No, almeno apparentemente, non si tratterebbe di un miracolo.-

Naturalmente, **le immagini diffuse sui social non consentono, da sole, di formulare giudizi definitivi**: spetterà agli investigatori verificare l'autenticità del filmato, la data della registrazione, il contesto nel quale è stato realizzato e soprattutto la reale compatibilità di quei movimenti con le condizioni sanitarie riconosciute.-

Lasciando, dunque, che le indagini facciano il proprio corso, **cosa rischia chi ottiene e percepisce prestazioni assistenziali pubbliche rappresentando fraudolentemente una condizione sanitaria inesistente o molto più grave di quella reale?**

2 LA TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Quando una pensione di invalidità o un'indennità di accompagnamento viene ottenuta attraverso una **rappresentazione fraudolenta delle proprie condizioni di salute**, può configurarsi il delitto di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 640-bis c.p..-

Perché sussista il reato è necessario che il beneficiario, mediante **artifici o raggiri**, induca concretamente in errore l'amministrazione pubblica, ottenendo un **profitto ingiusto** con corrispondente danno per lo Stato o per un altro ente pubblico¹.-

Gli artifici o raggiri possono consistere, ad esempio, nella **simulazione dell'incapacità di camminare**, nell'utilizzo strumentale di una carrozzina durante le visite mediche, nell'alterazione volontaria dei propri comportamenti davanti alla commissione sanitaria oppure nella produzione di documentazione costruita per rappresentare una menomazione inesistente o molto più grave di quella effettiva.

Il delitto è punito con la **reclusione da due a sette anni** ed è **procedibile d'ufficio**.

Alle conseguenze penali si aggiungono quelle amministrative e patrimoniali: la prestazione può essere **sospesa o revocata** e l'ente erogatore può chiedere la

¹ Occorre, tuttavia, una precisazione. **Non ogni dichiarazione falsa o omissione comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 640-bis c.p.** Quando manchi una vera attività fraudolenta capace di indurre in errore l'amministrazione e il beneficio sia stato conseguito soltanto attraverso dichiarazioni o documenti falsi, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, può trovare applicazione la diversa fattispecie dell'**indebita percezione di erogazioni pubbliche**, prevista dall'art. 316-ter c.p.

La qualificazione giuridica dipende, pertanto, **dalle concrete modalità attraverso le quali la prestazione è stata richiesta, ottenuta e successivamente mantenuta.**

restituzione delle somme indebitamente percepite, soprattutto quando l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato.-

3 I SOCIAL: DA VETRINA A BOOMERANG INVESTIGATIVO

Un tempo, per verificare se una persona dichiarata incapace di camminare fosse invece autonoma, erano necessari **lunghe appostamenti, pedinamenti, controlli incrociati e servizi di osservazione**.-

Oggi, molto spesso, è lo stesso interessato a semplificare il lavoro degli investigatori, pubblicando spontaneamente fotografie e video della propria vita quotidiana.

I social network, nati come vetrine nelle quali mostrare la versione migliore di sé, possono così trasformarsi in un autentico **boomerang investigativo**: ciò che viene pubblicato per ottenere visualizzazioni, approvazione o notorietà può diventare un elemento da acquisire, verificare e confrontare con quanto dichiarato agli enti pubblici e con la documentazione sanitaria prodotta.-

Insomma, prima bisognava seguire il presunto falso invalido. Oggi, qualche volta, è lo stesso a lasciare dietro di sé una dettagliata scia digitale...